RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE

Al Dirigente Scolastico Dell'Istituto Comprensivo COSTA di ROVIGO – FRATTA POLESINE Via Vittorio Emanuele II 204 Costa di Rovigo (RO)

I sottoscritti:			
	padre/legale	rappresentante	del minore nato a
il	madre nata a		il
dell'alunno/a	che	frequenterà/fre	quentante la classe
Titolo di studio padre/legale rappre	sentante		V-1
Titolo di studio madre			
	DICHIARA/NO		
 di prendere in carico la r motivi: 			figli per i seguent
 di essere in possesso dei propri figli; (allegare 	•	•	e tale istruzione a
	0		
 di essere in possesso di me figli 	·		
 che l'istruzione parentale sa 	•		
che sosterrà l'esame di idor			
con indirizzo			
comunicare per tempo a co			
e gli esiti dello stesso per la	_	·	
 di aver ricevuto dalla scuola 	•	-	e parentale e agli esami
di idoneità.	_		
Si allegano fotocopie dei doc	umenti di identità d	lei genitori/leg	ale rappresentante
dell'alunno.			
Costa di Rovigo,			
Documento di riconoscimento padre	e:	FIRMA	
Documento di riconoscimento madr	e:	FIRMA	

RISERVATA ALL'UFFICIO			
Prot. n°		Data	
	:	Il Dirigente Scolastico	
	letta e considerata la	certificazione e la documentazione	e allegata
	• ACCOGLIE	• NON AC	CCOGLIE
Costa di Rovigo,	***************************************		
			Il Dirigente Scolastico Prof Nello Califano
	sente comunicazione imento dell'obbligo d	in copia al Comune di residenza li istruzione.	della famiglia ai fini della
IN ALLEGATO - N	NORMATIVA DI RIFI	ERIMENTO CONSEGNATA ALI	LA FAMIGLIA

Allegato:

L'Istruzione parentale

L'istruzione parentale è ciò che corrisponde al concetto di Homeschooling e si riferisce all'istituto giuridico in base al quale l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire non solo nel contesto scolastico ma anche al di fuori di esso, la cui responsabilità, in tal caso, viene assunta direttamente dalla famiglia. Si tratta di uno strumento previsto dalla nostra normativa.

La Costituzione italiana

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).

Art. 33 – (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.(...). Art. 34 – (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Decreto Legislativo 297/94

Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

- 1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
- 2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

DM 489/2001, ART. 2 COMMA 1:

"Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono [...] : a. il Sindaco, o un suo delegato [...]; b. i dirigenti scolastici [...].

Decreto Legislativo n. 76/2005, e la Circolare n.93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005

(...) i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente. C.M. n. 35 del 26/3/2010

L'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli e stabilisce l'obbligatorietà dell'esame annuale. In particolare, riferisce che all'obbligo scolastico si adempie:
(...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente

(...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
- ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
- 2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004). (...)

C.M. n. 110 del 29/12/2011

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot. 781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

C.M. n. 22 21/12/2015, (4.3, 4.4, 5.1):

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola (...) statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, ai genitori che entro il termine dell'anno scolastico

1. l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si rammenta che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Decreto legislativo n. 62/2017, art. 23:

"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione."